

**COMUNE DI CASALI DEL MANCO**  
**Provincia di Cosenza**

**REGOLAMENTO**  
**del**  
**GRUPPO COMUNALE**  
**di VOLONTARIATO**  
**di PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22  
del 28.06.2022

## **INDICE**

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 2 - SEDE

ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 – AMMISSIONE AL GRUPPO

ART. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

ART. 6 – QUALIFICA DI VOLONTARIO

ART. 7 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 8 – ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

ART. 9 – DIRITTI DEI VOLONTARI

ART. 10 - DOVERI DEI VOLONTARI

ART. 11 – DOTAZIONI TECNICHE

ART. 12- INTERVENTI PERICOLOSI IN RELAZIONE AL LIVELLO D'ADDESTARMENTO

ART. 13 - REMUNERAZIONE PERSONALE

ART. 14 - GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO

ART. 15 – ENTRATE ECONOMICHE

ART. 16 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

ART. 17 – NORME FINANZIARIE

ART. 18 - GARANTI

## **ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ**

Il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Casali del Manco, d'ora in poi denominato "GCVPC CASALI DEL MANCO", è ente del Terzo Settore, costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dell'art. 4, co. 2, art. 5 co. 1 lett. y) e art. 32, del D. Lgs n. 117/2017.

L'organizzazione del Gruppo non ha scopo di lucro, è apolitica, è espressione del principio di libera partecipazione e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale a tutela e salvaguardia della popolazione dalle emergenze, nel supporto alla popolazione vulnerabili e a tutela dell'ambiente.

Il Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo come disciplinate dall' art. 54 del D. Lgs n. 267/2000, ed ai sensi del D.Lgs n. 1/2018 di Autorità di Protezione Civile comunale e di Responsabile unico del Gruppo, che ai fini del presente Regolamento, sono completamente assolve dall'assessore delegato alla protezione civile, ove lo stesso sia munito di apposita e specifica delega formalizzata ai sensi della vigente normativa:

- ne dispone l'attivazione;
- nomina il Coordinatore, con le modalità stabilite da presente regolamento;
- ne garantisce la continuità e gestione amministrativa ed operativa attraverso il Servizio Comunale di Protezione Civile, come disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs n. 1/2018;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- accetta le domande di adesione.

Il Gruppo liberamente costituito senza fini di lucro, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, collabora con il Servizio Comunale di Protezione Civile e con l'assessorato all'ambiente nell'espletamento delle attività proprie con le iniziative di tutela del territorio e di Protezione Civile e di quelle connesse di informazione e formazione alla popolazione (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, soccorso, gestione delle emergenze e loro superamento, e tutela dell'ambiente e del patrimonio comunale), in vista o in occasione degli eventi calamitosi e di grandi eventi, ai fini della sicurezza pubblica e privata, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs n. 1/2018.

Il Gruppo viene attivato con le modalità e le competenze previste dal Piano comunale di Protezione Civile ed autorizzato all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione dell'Ente.

Non spetta ai Volontari del Gruppo svolgere attività di soccorso sanitario. Se durante un'esercitazione o una fase emergenziale si rendesse necessaria questa attività bisognerà contattare immediatamente i soccorsi preposti.

## **ART. 2 - SEDE**

Il Gruppo ha sede istituzionale presso il Centro Operativo Comunale del Comune di Casali del Manco, in Via A. Proviero n. 9 Loc. Casole Bruzio di Casali del Manco. Il Codice Fiscale del Gruppo coincide con quello dell'Ente.

## **ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente Regolamento osserva la seguente normativa di settore:

- Codice della Protezione Civile – D.Lgs n. 1/2018, in particolar modo all'interno del Capo V- Sezione I e II;
- le disposizioni sugli enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs n. 117/2017;
- Regolamento n. 18 del 16 dicembre 2018 Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 16 dicembre 2016, modificato con Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 5 marzo 2019.

#### **ART. 4 - AMMISSIONE AL GRUPPO**

Al Gruppo possono aderire i cittadini che abbiano superato il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Casali del Manco o non residenti, purché interessati a svolgere la propria attività di volontariato a vantaggio della comunità locale.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda nonché all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o Consigliere delegato, in conformità al modello allegato al presente Regolamento.

L'ammissione al gruppo è subordinata altresì al possesso di condizioni psicofisiche idonee e compatibili con la tipologia del servizio a cui si può essere destinati, da accertarsi con presentazione di certificato medico valido. Il volontario s'impegna a presentare il rinnovo del certificato medico ogni anno prima della scadenza ed a comunicare tempestivamente al Coordinatore del Gruppo, ogni variazione dello stato di salute che potrebbe inficiare la propria idoneità al servizio.

Non è ammessa la partecipazione al GCVPC CASALI DEL MANCO da parte di persone che aderiscono ad altre organizzazioni di volontariato di protezione civile.

#### **ART.5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

Per l'ammissione al Gruppo occorre presentare domanda al Sindaco su apposito modello (di cui all'art. 4).

La domanda d'ammissione, recapitata presso il Servizio di Protezione Civile comunale o presso la sede operativa del Gruppo negli orari di apertura, dovrà essere:

- redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente regolamento, completa di note personali dichiarate dal richiedente;
- firmata per esteso dal richiedente ed accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale e da n. 2 fototessera;
- corredata da certificato medico valido sottoscritto dal medico curante;
- corredata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 lett. a) del D.P.R. n. 445/2000, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

La qualità di componente del Gruppo si perde:

- per richiesta espressa dal componente, mediante comunicazione in forma scritta da recapitare al Coordinatore o al Servizio Comunale di protezione Civile;
- per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo;
- per scarsa partecipazione alle attività del Gruppo (per scarsa partecipazione si intende meno di n. 3 attività operative in 1 anno);
- per persistenti violazioni delle finalità di cui al presente Regolamento.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale e/o riportante i contrassegni del Gruppo, entro 10 giorni dalla dichiarazione di fuoriuscita dal Gruppo redatta dal volontario stesso.

#### **ART. 6 - QUALIFICA DI VOLONTARIO**

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che abbiano partecipato al corso base di Protezione Civile, organizzato nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione Calabria, in particolare alla Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 5 marzo 2019 "DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER LA SUA

GESTIONE E DELL'UTILIZZO DEI LOGHI DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE" e ss.mm.ii. e che abbiano partecipato con sufficiente continuità e impegno alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi.

I volontari ammessi saranno inseriti all'interno dell'elenco dei volontari di Protezione Civile, saranno muniti di un doppio tesserino di riconoscimento (uno di protezione civile ed uno di tutela dell'ambiente), che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile. Il tesserino di protezione civile ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

I volontari in attività di tutela dell'ambiente non possono esporre loghi di protezione civile e devono essere rimossi dalle divise.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Nessuno può fregiarsi del titolo di "Volontario di Protezione Civile" del Gruppo comunale di Casali del Manco fuori dai casi disciplinati dal presente Regolamento.

## **ART. 7 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

GLI ORGANI DEL GRUPPO SONO:

- Il Sindaco o suo delegato;
- Il Coordinatore/Referente 1;
- Il Vice coordinatore/Referente 2;
- La Segreteria;
- Le funzioni operative;

Il Sindaco e/o il Consigliere delegato sono gli unici responsabili del Gruppo e nominano fra i suoi componenti, secondo i principi di democraticità, trasparenza e parità di trattamento ed in base a criteri di competenza, professionalità e continuità, un Coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra l'Amministrazione comunale e il Gruppo stesso.

Il Gruppo può proporre al Sindaco, durante un'assemblea appositamente convocata e con la presenza del 50% +1 dei volontari regolarmente iscritti, uno o più nominativi di volontari da nominare al ruolo di Coordinatore. Spetta comunque al Sindaco la decisione finale sulla scelta del candidato da nominare al ruolo di Coordinatore.

È facoltà del Sindaco la revoca al ruolo di Coordinatore per gravi inadempienze.

Il Coordinatore/Referente 1 del Gruppo Comunale rimane in carica per un periodo di 3 anni, con eventuale possibilità di riconferma per un ulteriore secondo mandato.

Il Coordinatore ha la responsabilità del gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al gruppo medesimo ed è esercitata a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.

Il Coordinatore è responsabile effettivo dell'operato del Gruppo nell'espletamento delle proprie attività e ne risponde direttamente al Sindaco o al Responsabile comunale di Protezione Civile.

### Compiti del Coordinatore/Referente:

- Mantenere i contatti con gli enti superiori di coordinamento (es. Servizio comunale di Protezione Civile e Consulta Regionale del Volontariato);
- Ricepire le richieste e le esigenze del Gruppo, per il miglior espletamento delle attività e per l'armonia del gruppo stesso;
- Collaborare con il Servizio comunale di Protezione Civile per l'organizzazione e la gestione delle

attività di Protezione Civile;

- Organizzare o aderire a momenti di formazione/addestramento/esercitazioni;
- Consentire agli iscritti al Gruppo di partecipare a momenti di formazione organizzati dalla Consulta Regionale del Volontariato, etc....;
- Coordinare il lavoro delle squadre ed essere riferimento e tramite tra i capisquadra in servizio;
- Organizzare e coordinare i turni delle squadre che si rendessero necessari per la gestione dell'emergenza;
- Ogni altra esigenza, non in elenco, che si rendesse necessaria.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura, il Coordinatore procede alla nomina:

- Vicecoordinatore/Referente 2;
- Ufficio di Segreteria;
- Funzioni operative (es: nucleo Logistico, nucleo Prevenzione-Formazione-Comunicazione, Nucleo Cucine, etc.) da comunicare a tutti gli iscritti anche per eventuali adesioni.

All'interno del Centro Operativo Comunale – COC viene individuato:

- il Responsabile della Funzione F3 - Volontariato, che svolge il ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo in caso di attivazione/emergenza.

#### **ART. 8 - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE**

I Volontari dovranno seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento predisposti dalla Regione Calabria e dal Comune di Casali del Manco, tramite tecnici appartenenti a detti Enti o ad altri Organismi facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile e dei servizi preposti alla tutela del territorio.

Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

All'interno del Gruppo comunale possono essere formate singole unità o unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto, ed alle specifiche competenze tecniche operative dei volontari.

#### **ART. 9 - DIRITTI DEI VOLONTARI**

Il volontario partecipa all'attività promosse del Gruppo nel pieno rispetto del Regolamento. Può accedere alle cariche facenti parte degli organi del Gruppo e proporre al Coordinatore tutte le iniziative ritenute utili al miglioramento del servizio, oltre a valorizzare le specifiche professionalità e specializzazioni già in suo possesso.

Tutti i volontari, nell'appropriata sede determinata dalle norme regolamentari, hanno uguale diritto di parola, di proposta e di voto.

In caso di attività in emergenza o di esercitazione debitamente autorizzate, il volontario avrà diritto ai benefici di legge di cui al successivo art. 13.

#### **ART. 10 - DOVERI DEI VOLONTARI**

Il volontario s'impegna a partecipare liberamente alle attività del Gruppo attenendosi ai criteri di diligenza, senso di lealtà e responsabilità, spirito di gruppo e correttezza nei confronti di tutti gli altri volontari.

Il volontario non potrà svolgere alcuna attività contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Il volontario si impegna a prestare la propria opera a favore del Gruppo comunale con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di cui all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

#### **ART. 11 - DOTAZIONI TECNICHE**

Le dotazioni tecniche, gli automezzi, il vestiario e i dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso.

Le suddette dotazioni e attrezzature devono essere utilizzati soltanto dai volontari del Gruppo.

In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Comune avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e del materiale di cui trattasi in dotazione al Gruppo, assicurandone sempre la piena efficienza, previa comunicazione scritta al Servizio comunale di Protezione Civile.

L'uso dei mezzi e delle dotazioni tecniche di proprietà del Comune in occasione d'esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovranno essere preventivamente concordate fra il Coordinatore del Gruppo e il Servizio di Protezione Civile comunale.

Qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose, incluse le attrezzature, occorso durante un uso dei mezzi difforme da quanto previsto dal presente Regolamento, o per imperizia, che non sia coperto da assicurazione, sarà a totale carico dell'autore.

L'utilizzo dei dispositivi supplementari di emergenza (lampeggiatori, sirene, etc.) è vietato senza l'autorizzazione da parte del Servizio comunale di Protezione Civile o organi superiori.

#### **ART. 12 - INTERVENTI PERICOLOSI IN RELAZIONE AL LIVELLO D'ADDESTRAMENTO**

Il volontario, nell'espletamento dell'attività in addestramento o in operazione, potrà rifiutarsi di eseguire azioni, interventi o lavori che siano manifestamente pericolosi o al cui espletamento il volontario non si ritenga adeguatamente preparato in base al competente livello d'addestramento.

L'eventuale manifestazione del rifiuto non potrà in alcun modo influenzare la propria appartenenza futura al Gruppo, salvo i limiti imposti dalla violazione delle Leggi penali e dell'omissione di soccorso.

#### **ART. 13 - REMUNERAZIONE PERSONALE**

È fatto divieto al volontario di accettare qualsiasi remunerazione per la propria opera.

Al volontario, nell'espletamento dell'attività d'istituto, possono essere rimborsate le spese sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dagli organi del Gruppo, mediante l'esibizione di scontrini, fatture, ecc. da come disposto dalla normativa vigente.

#### **ART. 14 - GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO**

Nel rispetto della normativa che regola le attività del Volontariato ed in particolare ai sensi del D.lgs. 1/2018, del Codice della Protezione Civile e del Regolamento Regionale in materia di Volontariato di Protezione Civile, ai volontari sono garantiti, limitatamente al periodo di impiego nell'ambito di operazioni di emergenza o di attività di addestramento e simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- Mantenimento del posto di lavoro: al volontario impegnato in interventi di protezione civile o in attività addestrativa, previo accordo col proprio datore di lavoro, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

- **Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.  
Qualora si tratti di lavoratori autonomi, al volontario viene garantito il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente;
- **Copertura assicurativa:** i componenti del Gruppo sono coperti da apposita assicurazione infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi, stipulata dal Comune, solo qualora attivati per le funzioni di Protezione Civile di cui all'art.1 del presente Regolamento e all'art. 2 del Codice della protezione Civile;
- **Rimborso delle spese sostenute:** al Gruppo/volontari spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante, per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria/ Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; per pasti - appositamente concordato con il coordinatore del gruppo e con il sindaco - tali spese dovranno essere documentate come da normativa vigente, in particolare come dagli art. 38, 39 e 40 del D.lgs. 1/2018 e ss.mm.ii.

#### **ART. 15 - ENTRATE ECONOMICHE**

Sono entrate del Gruppo:

- a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali del Dipartimento della Protezione Civile, della Regione Calabria e d'ogni altro Ente pubblico o privato;
- b) gli apporti dei singoli volontari del Gruppo;
- c) le donazioni, legati, eredità e lasciti destinati espressamente al Gruppo;
- d) le donazioni e le pubbliche raccolte di fondi di cui viene richiesta regolare autorizzazione governativa ai sensi del D.lgs. n. 460/1997 e ss.mm.ii.

Le entrate di cui ai punti a), b), c), d), serviranno per finanziare ulteriori attività del Gruppo complementari a quelle previste dai capitoli del Bilancio comunale per la Protezione Civile.

#### **ART. 16 - ACCETTAZIONE**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Coordinatore, e l'eventuale espulsione dal Gruppo; in ogni caso è ammesso il ricorso al Sindaco.

Tutti i provvedimenti dovranno essere motivati e comunicati per iscritto.

#### **ART. 17 - NORME FINANZIARIE**

Nel bilancio del Comune sarà costituito un apposito capitolo e saranno iscritte apposite voci di spesa sulle quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo (acquisto DPI, assicurazione, visite mediche, rimborso ai volontari, etc.). Tali risorse sono comunque assegnate al Responsabile del Servizio Protezione Civile, al quale spettano i poteri di spesa ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure previste dalla normativa vigente in materia, facendo sempre riferimento al suddetto Responsabile.

#### **ART. 18 - GARANTI**

Il Sindaco e il Coordinatore del Gruppo sono garanti del rispetto del presente regolamento.